

Regolamento interno di Acque d Caltanissetta S.p.A. per l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente Regolamento interno Acque di Caltanissetta S.p.A. determina le procedure per l'affidamento a terzi degli appalti di lavori, servizi e forniture, finanziati con fonti privati di Acque di Caltanissetta S.p.A., che non rientrano nei casi da sottoporre all'applicazione del Codice degli Appalti;
2. I lavori di cui al comma precedente sono esclusivamente quelli attinenti la manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalla Società.
3. Tutti gli importi di seguito richiamati si intendono definiti al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentito, in via generale, nei limiti del budget annuale approvato e secondo le fasce di valore definite al successivo art. 7 per i lavori ed al successivo art. 11 per i servizi e le forniture.

Art. 3 – Responsabile del Contratto

1. La Società, in base al modello di organizzazione prescelto, individua un Responsabile del Contratto (DC) per ogni contratto da affidare;
2. Il DC è tenuto a verificare la regolarità dell'esecuzione del contratto.
3. Ove il DC non sia stato espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa.

Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata con delibera del Direttore Generale, previa richiesta del Responsabile del dipartimento afferente il contratto, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure interne. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del contraente, l'atto autorizzativo conterrà anche l'indicazione dell'affidatario nonché l'importo di affidamento.

Art. 5 – Criteri e forme delle procedure

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, a seconda del caso, può essere applicato il criterio di scelta del prezzo più basso, oppure quello alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che richiede la previa determinazione di elementi di valutazione variabili – tenendosi conto della peculiare tipologia di opere, forniture e/o servizi di cui si necessita, e dei tempi a disposizione.

2. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nel caso in cui non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
3. I contratti sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico dell'affidatario. Per importi contrattuali fino a 40.000,00 Euro si procederà con lettera commerciale, pertanto non saranno dovute le spese contrattuali. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, il quale viene reso pubblicamente accessibile mediante pubblicazione sul sito Internet della Società.
4. A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i va indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del Regolamento medesimo. L'accettazione dovrà avvenire o in sede di contratto o in altra forma scritta.
5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Art. 6 – Responsabilità dell'affidatario e del contraente

1. L'affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico e/o un fax funzionanti e un indirizzo PEC, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte della Società medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa contraente, il DC applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa contestazione scritta da parte della Società stessa degli addebiti mossi all'impresa. La Società può anche avvalersi, ove contrattualmente previsto, dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. In tale caso l'impresa non verrà presa in considerazione per successivi affidamenti almeno per anni uno.

Titolo II – LAVORI

Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione

1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori. I lavori di cui al presente titolo sono afferenti alla sola manutenzione ordinaria.
2. I lavori da eseguire, in considerazione dell'importo, devono risultare da apposita relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento, redatti a cura del DC.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia inferiore a 40.000,00 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, previa consultazione di almeno 2 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società.

4. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 500.000,00 Euro, si procede alla consultazione di almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 500.000,00 Euro si procede alla consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

5. La lettera d'invito contiene di norma l'oggetto della prestazione, i termini di ricezione dell'offerta, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.

6. L'affidatario, in tutte le procedure di cui ai commi 3 e 4, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 7, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 8. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 4 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura dell'ufficio gare.

7. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni da utilizzare in caso di partecipazione alle relative procedure da parte degli operatori precedentemente individuati.

8. La Società provvederà all'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, mediante richiesta della documentazione ritenuta necessaria.

9. Per le assegnazioni di lavori di importo fino a 40.000,00 Euro, in considerazione del modesto valore economico, tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il DC non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

10. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento.

Art. 8 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori di cui al presente Titolo è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali ad opera del DC, che svolge il ruolo di direttore dei lavori; inoltre procede anche all'emissione del Certificato di Regolare esecuzione.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 40.000,00 Euro, il Certificato di Regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal DC.

3. E' compito del DC documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 9 – Fasce di valore e modalità di assegnazione

1. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia inferiore a 40.000,00 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, previa consultazione di almeno 2 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società.

2. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 500.000,00 Euro, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società.

3. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 500.000,00 Euro, si procede all'affidamento del contratto in maniera analoga al punto precedente con l'innalzamento del numero delle imprese da invitare pari a 5, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

4. La lettera d'invito contiene di norma: l'oggetto della prestazione, i termini di ricezione dell'offerta, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.

5. L'affidatario, nelle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 6, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 7. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto.

6. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 80 del Codice. Nelle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni da utilizzare in caso di partecipazione alla relative procedure da parte degli operatori precedentemente individuati.

7. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, la Società chiederà la presentazione della documentazione ritenuta necessaria.

8. I suddetti requisiti vanno prestabiliti dalla Società prima di ogni procedura di assegnazione o di ogni formazione dei sopra citati elenchi.

9. Per le assegnazioni di forniture e/o servizi di importo fino a 40.000,00 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico- finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del Contratto non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei

requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

10. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 10 – Verifiche e regolare esecuzione

1. L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati a norma del presente Regolamento è seguita dal Responsabile del Contratto di cui all'art. 3.

2. Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 – Affidamenti di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del settore competente e il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori, servizi o forniture entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori, servizi o forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del settore competente o dal tecnico incaricato, nel rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e rotazione.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento o, in mancanza di questi, prezzi di mercato ridotti dal 20 al 25 per cento, in funzione della tipologia del servizio.

4. Il Responsabile del settore o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Società, la quale provvede alla copertura della spesa e all'approvazione.

5. Qualora un affidamento intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del soggetto competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera realizzata.

Art. 12 - Affidamento

1.L'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, sarà a cura del Responsabile del dipartimento competente, previa ricezione di una valutazioni tecnico economiche da parte del DC che valuterà le offerte pervenute secondo criteri di economicità, ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità.

Art. 13 - Misure di sicurezza

1.L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

2.L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

Art. 14 – Garanzie

1. L'impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto del contratto, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento, la Società ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione. In caso di consultazione di più operatori, tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito a presentare offerta.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento dell'obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

3. Di norma, per contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si prescinde dalla richiesta di garanzie fidejussorie, mentre la polizza specifica "all risks", solitamente richiesta per affidamenti superiori al predetto importo, può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 15 – Subappalto

1. Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 16 - Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 17 – Trattamento dei dati

La Società e l'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni, reciprocamente tratteranno i dati conosciuti a causa della stipula del contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 18 – Foro competente e accesso agli atti

1. Se non diversamente accordato tra le parti, il Foro competente per le controversie è, in via esclusiva, il Foro di Caltanissetta.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società.